

REGOLAMENTO (CEE) N. 3349/92 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 1992
recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni
all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3316/92 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato le restituzioni per i prodotti del settore del pollame;

considerando che l'esame della situazione del mercato nel settore del pollame, consente di constatare l'esistenza di

difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione; che è necessario sospendere d'urgenza la fissazione anticipata delle restituzioni e non dar seguito alle domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospesa nel periodo compreso tra il 20 e il 24 novembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 14.